

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità (S.I.M.D.O.)"

Art.1 Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità (S.I.M.D.O) avente sede legale in Palermo, c/o Collage S.p.A. Via Umberto Giordano n.55.

La sede potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Al fine di avere una migliore gestione dell'attività sul territorio nazionale potranno costituirsi Sezioni Regionali, ai sensi dello specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopo istituzionale

L'Associazione non ha fini di lucro, ed ha i seguenti scopi:

- supportare, tutelare e rappresentare i professionisti sanitarie le componenti del sistema sanitario coinvolte nella cura delle persone con malattie metaboliche, diabete ed obesità;
- favorire iniziative atte a migliorare l'appropriatezza gestionale e professionale di tutte le componenti del sistema sanitario implicate nella cura delle branche di cui alla denominazione, anche attraverso interventi presso le amministrazioni pubbliche e private, ed il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti;
- promuovere il dialogo ed il confronto culturale, multiprofessionale e multidisciplinare, con le altre società Scientifiche affini, anche attraverso la realizzazione congiunta di congressi, convegni scientifici, tavole rotonde, corsi di formazione, programmi di ricerca, convegni scientifici;

- promuovere e sviluppare programmi formativi e di ricerca scientifica nell'ambito delle malattie metaboliche, del diabete e dell'obesità, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e premi di ricerca;
- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri Organismi ed Istituzioni Sanitarie pubbliche o private al fine di migliorare la definizione dei percorsi assistenziali ed delle iniziative di educazione sanitaria;
- elaborare linee guida e documenti di consenso in collaborazione con gli organismi istituzionalmente preposti ed, eventualmente anche con altre Società Scientifiche accreditate.
- promuovere, all'interno della propria organizzazione, una cultura della meritocrazia, che valorizzi il ruolo dei soci che dimostrano di potere svolgere al meglio gli scopi precedentemente elencati.

E' escluso l'esercizio di attività imprenditoriali salvo per le attività necessarie alla formazione continua purché essa venga svolta in via marginale e complementare. Per meglio conseguire le finalità testé indicate, ed in via marginale e complementare, l'Associazione potrà tuttavia ricevere quote di iscrizioni a convegni od altre manifestazioni, stipulare contratti di servizi scientifici, promozione, assistenza, sponsorizzazione, collocazione di spazi espositivi, cessione di diritti, divulgazione di marchi e di prodotti (libri, pubblicazioni e stampa, atti, videofilm, etc.) o di prestazione di servizi in genere con Enti, imprese e/o privati che operino preferibilmente ma non necessariamente nei settori medico, biomedico o farmaceutico.

E' espressamente esclusa ogni finalità di tipo sindacale.

Nel caso che le strutture organizzative dell'Associazione siano in un qualsiasi modo in correlazione con uno o più Enti pubblici, nessun onere deve gravare in capo agli Enti pubblici per le attività associative, anche se rivolte a favore degli Enti stessi, salvo l'eventuale ospitalità dell'Associazione negli spazi resi disponibili dall'Ente, in seguito alla dovuta delibera di accoglimento o ad altro provvedimento equivalente.

Essa potrà inoltre compiere, con l'osservanza delle discipline normative tempo per tempo vigenti, tutte le operazioni che risulteranno utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà pure assumere interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale.

L'associazione potrà infine assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi od infruttiferi, presso soci, con l'osservanza della disciplina normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 3 - Durata e patrimonio

L'Associazione ha durata illimitata.

Concorrono a formare il patrimonio dell'Associazione:

- ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell'associazione, compresi numerario, titoli e quote di partecipazione in società odenti;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- lasciti, donazioni, elargizioni, contributi, quote, rendite e proventi, anche finanziari, che perverranno all'associazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione.

Le attività sociali verranno finanziate con le risorse proprie dell'associazione e con finanziamenti esterni quando necessario. Sono espressamente esclusi i finanziamenti che configurano conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Art. 4 - Soci

L'Associazione è formata da:

- a) Socifondatori;
- b) Socieffettivi;
- c) Socionorari.

Soci fondatori sono quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. I soci fondatori assumono di diritto anche la qualifica di soci effettivi.

Soci effettivi sono i fondatori e, senza limitazione alcuna, i cittadini italiani o stranieri che svolgono l'attività di medici ed il personale che a vario titolo si interessa delle discipline di cui alla denominazione, che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere i laureati in Medicina e Chirurgia, gli assistenti sociali, gli Infermieri Professionali, i Terapisti della Riabilitazione, i laureati in Biologia, Psicologia, Scienze Farmaceutiche, Fisiche, Chimiche, Statistiche, Informatiche, Naturali e affini, i Data Manager, gli Assistenti Sanitari, ecc., che accettano i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto, e che sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, assunta a seguito di proposta presentata dallo stesso candidato.

I Soci effettivi devono corrispondere una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo a partire dall'esercizio 2017. Fino a che il Consiglio Direttivo non determinerà la quota associativa da corrispondere, essa sarà gratuita.

Soci onorari sono le personalità italiane o straniere che, avendo contribuito in modo essenziale alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 del presente Statuto, sono chiamati a far parte dell'Associazione su delibera dell'Assemblea dietro proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non corrispondono all'Associazione quota alcuna.

Le qualifiche dei soci risultano dall'elenco generale dei soci.

La quota associativa è intrasmissibile e non è comunque rivalutabile.

Eventuali avanzi attivi realizzati dall'Associazione, nonché fondi patrimoniali, non potranno mai essere ripartiti, neppure in modo indiretto, tra i Soci, ma dovranno essere destinati all'attività dell'Associazione.

Art. 5 - Recesso ed esclusione Soci

La qualità di Socio effettivo viene perduta:

- a) per recesso, con effetto dal momento del ricevimento di comunicazione scritta;
- b) per mancato pagamento della quota associativa annuale, previa delibera di esclusione presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo;
- c) per fatti, situazioni o attività che portano l'Associato in contrasto con i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto, previa delibera di esclusione presa dal Collegio dei Probiviri, e ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori, se istituito dal Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri, se istituito dal Consiglio Direttivo;
- e) i Comitati Scientifici, se istituiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che alla data della riunione della stessa risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale, come all'Art.4 del presente statuto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione disposta dal Consiglio Direttivo, che deve avvenire con comunicazione scritta, spedita via e-mail, via telefax, per posta ordinaria consegnata anche a mano, indicante la data, il luogo, e gli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare a tutti i Soci, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'adunanza. Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto della metà. Il Consiglio Direttivo è tenuto tuttavia a convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da almeno un quarto dei Soci effettivi e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega ma ogni associato delegato può ricevere al massimo due deleghe.

I Soci onorari partecipano all'assemblea e possono prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione od in sua assenza dal Presidente eletto (Vice Presidente) o in assenza anche di quest'ultimo da Past President.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del/i liquidatore/i;
- c) l'approvazione del bilancio dell'esercizio;
- d) la nomina del Consiglio Direttivo;
- e) la ratifica dell'ammissione dei Soci effettivi;
- f) l'ammissione dei Socio onorari;
- g) l'esame di ogni altro problema sottopostole nell'ordine del giorno, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un quarto dei Soci effettivi.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.

Se i Soci intervenuti non raggiungono tale quorum, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea è

regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto.

Dove non diversamente stabilito l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto di voto. Per la delibera di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto, ed occorre inoltre che il Consiglio Direttivo abbia comunicato a tutti i Soci effettivi le proposte di modifica e/o integrazione almeno un mese prima della data prevista per l'Assemblea. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Le delibere vengono prese dall'assemblea per alzata di mano, salvo quando diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, o salvo diversa modalità stabilita dalla stessa Assemblea. Nel caso di nomina del Consiglio Direttivo la votazione sarà effettuata per alzata di mano, su proposta del Presidente o del Consiglio direttivo uscente all'Assemblea dei soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo sarà comunicato ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

Le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo saranno comunque decise a maggioranza semplice dei soci partecipanti alla votazione, e il regolamento, potrà prevedere che la procedura di voto avvenga in via telematica nonché la possibilità di esercitare il diritto di voto in un periodo, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni, antecedente l'Assemblea portante le nomine all'ordine del giorno, e così fino alla chiusura delle votazioni, che non potrà essere successiva alla chiusura dell'assemblea stessa. A tal fine l'avviso di convocazione dell'Assemblea conterrà l'indicazione delle date e orari di apertura e chiusura delle operazioni di voto nonché l'elenco delle candidature.

Alla votazione per la nomina del Consiglio Direttivo non possono partecipare i Soci effettivi ammessi a seguito di proposta pervenuta al Consiglio Direttivo nei dodici mesi antecedenti alla data della relativa Assemblea. E hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'Associazione con tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità dell'Associazione che non siano espressamente riservati dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto ad altri organi, è affidata ad un Consiglio Direttivo, che dura in carica due anni, e composto da cinque ad undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi - dei quali il 75 per cento devono essere iscritti all'Ordine dei Medici - di cui un membro di diritto in persona del Presidente eletto uscente, e i rimanenti membri tra i quali verranno nominati un Presidente eletto (vice Presidente) - scelto tra i medici specialisti in metabolismo, diabete o obesità - un Segretario ed un Tesoriere.

Se nel corso dell'esercizio vengono meno un numero inferiore alla metà dei consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che dovrà ratificare la nomina effettuata in seno al Consiglio Direttivo.

La durata della carica del Consiglio Direttivo in essere al momento dell'approvazione del presente Statuto, scadrà alla fine del ventiquattresimo mese a decorrere dalla data di registrazione dello stesso e potrà essere rinnovabile solo una volta. Analogamente, il successivo Consiglio Direttivo scadrà dopo ulteriori ventiquattro mesi.

Il Presidente, il cui mandato può essere rinnovato solo una volta, alla scadenza dello stesso assume nel nuovo Consiglio direttivo la qualifica di Past President con diritto di voto, compresa la nomina del Presidente e del Presidente eletto.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei propri membri tutte o parte delle proprie attribuzioni, specificando in quest'ultimo caso i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire a dipendenti e/o a terzi procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di problemi urgenti può costituirsi una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Presidente eletto, dal PastPresident e dal Segretario; in tale caso la Giunta Esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio, che tuttavia deve essere convocato al più presto per la ratifica degli atti così compiuti, fermi i loro effetti nei confronti deiterzi.

Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno di cui una per la messa a punto del bilancio dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea, ed una per l'approvazione dell'eventuale bilancio preventivo, su convocazione del Presidente con avviso spedito via e-mail, via telefax o per posta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti dei componenti presenti; in caso di parità si intende approvata la proposta cui accede il voto del Presidente, o in sua assenza quello del Presidente eletto (vicePresidente).

Art. 9 - Qualifiche nell'ambito del Consiglio Direttivo

Il Presidente eletto assumerà la carica di Presidente nel mandato del successivo Consiglio Direttivo.

Il Segretario è responsabile dell'ufficio di Segreteria, che risiede presso la sede dell'Associazione. Compito del Segretario è curare l'organizzazione e la gestione della Società; curare il Coordinamento Nazionale; garantire la corretta tenuta del registro soci; convocare l'assemblea ordinaria; tenere, redigere e sottoscrivere i verbali dell'assemblea del Consiglio Direttivo Nazionale, e delle assemblee dei soci; garantire e controllare l'archiviazione delle documentazioni della Società; curare tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni ed informazioni dei soci. Per lo svolgimento dei suddetti compiti il Segretario si avvarrà di uno staff di segreteria amministrativa nominato in accordo con il Presidente.

Il Tesoriere provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio sociale, compresa la riscossione delle quote associative annuali, e presenta annualmente al Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio dell'Associazione, perché venga messo a punto dal Consiglio Direttivo e quindi sottoposto all'Assemblea.

Le qualifiche di Presidente eletto, Segretario e Tesoriere vengono decise dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri non possono essere rieletti nella stessa carica per più di due mandati consecutivi.

La qualifica di Presidente è attribuita di diritto al Presidente eletto uscente.

Al Presidente o, in caso di sua assenza od impossibilità, al Presidente eletto e quindi al Past President, spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 8, nei limiti dei poteri così delegati.

Il Presidente ha facoltà di nominare uno o più assistenti in seno ai soci ordinari e non necessariamente inseriti all'interno del Consiglio direttivo, per l'esecuzione di compiti specifici, ed il cui mandato scadrà al termine del mandato del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha facoltà di istituire appositi Comitati inerenti specifici programmi, attivati per la realizzazione di scopi statutari dell'Associazione, nominandone i rispettivi coordinatori fra i suoi componenti.

Art. 10 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è obbligatorio secondo le regole del Collegio Sindacale per le Società di Capitali ai sensi del Codice Civile altrimenti su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri proposti dal Presidente e nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti devono essere soggetti esterni all'Associazione ed essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni, e comunque non oltre la durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, e i suoi membri sono rinnovabili.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la correttezza della gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Associazione, di esaminare il bilancio consuntivo e di predisporre una relazione annuale da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione di tale bilancio.

Art. 11 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, costituito dagli ultimi tre Past Presidents, ha il compito di giudicare in merito ai rapporti fra l'Associazione ed i singoli Soci per quanto riguarda l'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e di tutte quelle regole di correttezza e moralità accettate dalla comunità scientifica internazionale.

Il Collegio dei Proviviri viene presieduto dal Membro anagraficamente più anziano che funge da Decano.

Il Decano convoca il Collegio dei Proviviri entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta e motivata pervenuta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei Soci effettivi, e stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

Il Collegio dei Probiviri esamina i casi di cui alla lettera

c) dell'Art. 5 dello Statuto, informa il Socio della procedura in atto, raccoglie l'eventuale documentazione necessaria, lo convoca e successivamente può emettere provvedimenti di:

- 1) censura;
- 2) sospensione pro-tempore;
- 3) esclusione.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice, alla presenza dei suoi tre Membri. Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono trasmesse al Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica. Nella prima riunione dell'Assemblea successiva al provvedimento, ne viene data comunicazione ai Soci.

Art. 12 - Presidente Onorario

La carica di Presidente Onorario verrà attribuita ad ogni Presidente che si è distinto durante il proprio mandato, e abbia contribuito alla crescita e al progresso della Società. Il Presidente Onorario, verrà invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee degli associati con la facoltà di partecipare alle suddette adunanze, senza diritto di voto e senza che la sua presenza possa essere conteggiata ai fini della validità delle adunanze. Al Presidente Onorario non potrà essere delegato alcun potere, né di rappresentanza né di gestione.

Il primo Presidente Onorario della SIMDO è il prof. Renato Carleo; per la sua storia in seno all'associazione è nominato Presidente Onorario a vita. In considerazione che la SIMDO è stata rifondata nel 2014, ad opera del Presidente Patrizio Tatti si nomina anch'esso Presidente onorario.

Art. 13 - Gruppi di Studio

Possono essere costituiti all'interno dell'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, Gruppi di Studio aventi lo scopo di sviluppare problematiche con riguardo ad aree specifiche indicate all'art.2 del presente statuto.

Ciascun gruppo è formato dagli associati che hanno interesse alla relative

aree specialistiche, ed elegge al proprio interno un Coordinatore secondo le norme previste nel regolamento per la costituzione di Gruppi di studio approvata dal Consiglio direttivo. I Gruppi di studio hanno compiti formativi e di ricerca scientifica, possono organizzare riunioni, convegni, corsi o seminari, o partecipare a ricerche scientifiche, previo accordi con il Consiglio direttivo, e sono obbligati a presentare, alla fine di ogni anno solare, una relazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

All'interno del Consiglio direttivo dovrà essere individuato un Coordinatore nazionale dei gruppi di studio, con dimostrate capacità in ambito scientifico e formativo, che avrà il compito di coordinare l'attività dei gruppi di studio, sia a livello nazionale che regionale.

Art.14 - Riunioni e verbali

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e dei Comitati Scientifici potranno tenersi anche al di fuori della sede sociale.

Le delibere dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, le deleghe dei poteri e le modifiche dei poteri di rappresentanza verranno fatti constare in uno o più libri regolarmente tenuti.

Le modifiche dello statuto e/o dell'atto costitutivo verranno fatte constare con un verbale dell'Assemblea, ad eccezione della variazione della sede, che potrà essere deliberata come previsto dall'art. 1 del presente statuto.

Una volta all'anno potrà essere tenuta una riunione a carattere scientifico nel luogo e con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Ulteriori iniziative straordinarie potranno essere organizzate, sia in Italia che all'estero, per iniziativa del Consiglio Direttivo. A tali riunioni saranno convocati tutti i soci

e potranno essere invitate personalità eminenti nel campo del metabolismo, del diabete e dell'obesità, anche se non appartenenti all'Associazione.

È consentito l'intervento in tutte le riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra si dia atto nel relativo verbale.

A queste condizioni, la riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Infine le decisioni dei soci e del Consiglio Direttivo che per legge o per statuto non debbano assumersi con deliberazione assembleare e/o consiliari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, attraverso la sottoscrizione per approvazione da parte dei soci e/o del Consiglio Direttivo di un unico documento, ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste per l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio e o membro del Comitato Direttivo il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Il procedimento deve comunque concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o entro il diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art.15 - Gratuità delle cariche e rimborsi spese

A tutti i Soci dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Comitati Scientifici, non spetta alcun tipo di emolumento per l'attività svolta, essendo il loro apporto basato sul volontariato. Le spese sostenute dagli stessi nell'ambito delle attività dell'Associazione saranno rimborsate solo se autorizzate dal Presidente del

Consiglio Direttivo o da chi altri all'uopo delegato, e dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.

Le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo si intendono sin da ora autorizzate.

Art. 16 - Rendiconto e Esercizio sociale

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art.17 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali fondi disponibili verranno devoluti ad Enti aventi oggetto analogo a quello dell'Associazione, secondo delibera dell'Assemblea.

Art. 18 - Regolamenti

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

Art. 19 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e/o tra i Soci e l'Associazione con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto o di eventuali accordi stipulati dall'Associazione e dai Soci, verrà rimessa ad un Collegio di tre arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio in arbitrato irrituale.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di competenza per il luogo ove è la sede dell'Associazione.

Qualora le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti in lite ed eventualmente di un ulteriore arbitro (solo per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale sopraccitato che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

Letto, confermato e sottoscritto,